REGOLAMENTO (CEE) N. 230/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1977

che abroga l'articolo 9 dei regolamenti (CEE) n. 3201/76, (CEE) n. 3202/76 e (CEE) n. 3203/76 della Commissione, per quanto concerne la definizione dei prodotti originari ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a favore di taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, sone state definite, con regolamento (CEE) n. 3200/76 della Commissione, del 21 dicembre 1976 ([1]), delle regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova documentaria di tale carattere e le modalità del relativo controllo ;

considerando che, per facilitare la strettissima cooperazione economica instaurata nel quadro dell'associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est tra Indonesia, Malaisia, Filippine, Singapore e Tailandia (in appresso denominati paesi dell'ANASE), nel quadro del mercato comune dell'America centrale tra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua (in appresso denominati paesi del MCAC) e nel quadro dell'accordo di Cartagena tra Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela (in appresso denominati paesi del gruppo andino), talune modificazioni sono state apportate alle disposizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotti originari previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3200/76 con regolamenti (CEE) n. 3201/76 ([2]), (CEE) n. 3202/76 ([3]) e (CEE) n. 3203/76 ([4]) della Commissione, del 21 dicembre 1976, che derogano, rispettivamente, in favore dei paesi dell'ANASE, dei paesi del MCAC e dei paesi del gruppo andino, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3200/76, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo ; che questi ultimi regolamenti prevedono anche regole particolari relative alle prove documentarie del carattere di prodotti originari e alle modalità amministrative ;

considerando che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3201/76, (CEE) n. 3202/76 e (CEE) n. 3203/76 non si applicano a taluni prodotti tessili ; che è opportuno estendere l'applicazione di ciascuno dei detti regolamenti a tali prodotti poiché tutti i paesi facenti parte dei predetti gruppi regionali sono beneficiari delle preferenze tariffarie in questione per i suddetti prodotti ; che è opportuno in conseguenza abrogare l'articolo 9 dei regolamenti (CEE) n. 3201/76, (CEE) n. 3202/76 e (CEE) n. 3203/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 9 dei regolamenti (CEE) n. 3201/76, (CEE) n. 3202/76 e (CEE) n. 3203/76 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 361 del 30. 12. 1976, pag. 1.
([2]) GU n. L 361 del 30. 12. 1976, pag. 70.
([3]) GU n. L 361 del 30. 12. 1976, pag. 73.
([4]) GU n. L 361 del 30. 12. 1976, pag. 76.